



TESTO UNICO LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO

Art. 34

Diritti derivanti da invenzione industriale

Articolo abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Abrogato dal 19 marzo 2005 · versione 81

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Parte	Prima — Stato giuridico
Titolo	II — Doveri - responsabilità - diritti
Capo	III — Diritti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-lo-statuto-degli-impiegati-civili-dello-stato/art-34-diritti-derivanti-da-invenzione-industriale>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it